

Spett.le  
ADMIRAL SPORT S.R.L.  
VIA GALLA PLACIDIA N. 2  
42922 – RIMINI

Garanzia n. \_\_\_\_\_ di € \_\_\_\_\_,  
( \_\_\_\_\_ ) a favore del Beneficiario “Admiral Sport S.r.l.” per conto  
dell’“Esercente” \_\_\_\_\_

**Premesso che:**

a) tra la società \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ numero partita IVA/C.F. \_\_\_\_\_ (di seguito “**Esercente**”) e la società Admiral Sport S.r.l., con sede legale in Rimini, Via Galla Placidia n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Rimini numero partita IVA/C.F. 04236330405 (di seguito “**Concessionario**”), Concessionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in data \_\_\_\_\_ è stato stipulato un Contratto per la commercializzazione dei Giochi Pubblici (di seguito, il “**Contratto**”) che qui si intende integralmente richiamato in ogni sua parte, inclusi gli allegati (i termini in maiuscolo nella presente scrittura, ove non diversamente specificato, devono intendersi aventi medesima definizione di quella contenuta nel Contratto);

b) il Contratto prevede, a garanzia del corretto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il medesimo, l’impegno dell’Esercente a prestare, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, in favore del Concessionario, una garanzia autonoma, irrevocabile e a prima richiesta scritta, senza eccezioni e con la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, dell’importo di Euro \_\_\_\_\_ emessa da primaria Compagnia assicurativa e/o Istituto Bancario, valida per l’intera durata del Contratto e fino al 90° giorno successivo alla sua scadenza;

c) l’Esercente intende provvedere al rilascio della garanzia di cui alla precedente lettera b) ed, a tal fine, ha incaricato la sottoscritta compagnia assicurativa.

**Tutto ciò premesso:**

La sottoscritta **Banca/Compagnia assicurativa** \_\_\_\_\_ (di seguito, il “**Garante**”), con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale e partita IVA/C.F. \_\_\_\_\_, si costituisce irrevocabilmente garante solidale, nell’interesse dell’Esercente ed a beneficio del Concessionario, fino alla concorrenza massima di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ - di seguito, “**Importo Garantito**”), a garanzia del corretto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto (di seguito “**Garanzia**”).

Pertanto, il Garante si impegna, sin d’ora a corrispondervi, irrevocabilmente ed incondizionatamente, tutte le somme che indicherete come dovute per le causali sopra indicate, entro il predetto Importo Garantito a Vostra prima e semplice richiesta scritta, da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo \_\_\_\_\_ o a mezzo pec al seguente indirizzo \_\_\_\_\_, e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni a decorrere dal ricevimento della predetta richiesta, ogni eccezione rimossa, nonostante eventuali contestazioni e/o opposizioni, anche giudiziali, da parte dell’obbligato principale e/o di terzi.

A tal fine, il Garante rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice Civile, nonché, nel periodo di durata della polizza, ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957, comma 1 e 2, del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con l'Esercente.

La presente Garanzia ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che dovesse essere in seguito prestata a favore del Concessionario e nell'interesse dell'Esercente a garanzia del corretto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni previste dal Contratto.

La presente Garanzia è da intendersi autonoma rispetto all'obbligazione principale ed è efficace dalla sua sottoscrizione e per tutta la durata del Contratto, oltre sue eventuali proroghe e/o rinnovi, e fino al 90° (novantesimo) giorno successivo a tali scadenze, proroghe o rinnovi (di seguito "**Periodo di Validità**"), restando inteso che l'escussione da parte del Concessionario per inadempienze verificatesi nel Periodo di Validità potrà intervenire entro il termine massimo di 91 (novantuno) giorni successivi al Periodo di validità (di seguito "**Termine**"), mediante lettera raccomandata A.R. o pec, agli indirizzi sopra indicati, inviata dal Concessionario alla Compagnia Assicurativa.

Trascorso il Periodo di validità e scaduto il Termine senza che sia pervenuta alla scrivente Banca alcuna richiesta di escussione, la presente Garanzia si intenderà automaticamente nulla e priva di ogni efficacia, anche senza la materiale restituzione dell'atto originale.

La presente Garanzia è sottoposta alla legge italiana. Per qualunque controversia riguardante l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente Garanzia è territorialmente competente in via esclusiva il Foro di Roma.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_ (Garante)